

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: MARAN)

Roma, 20 gennaio 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso reca l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, in forza della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);

ricordato che la direttiva reca modifiche alla direttiva IVA (2006/112/CE) concernenti la definizione del luogo delle prestazioni di servizi, cadenzate per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2103 e 2015, e che in attuazione alle rispettive prescrizioni sono stati emanati il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 e provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, di cui l'ultimo è del 30 settembre 2014;

ricordato, in particolare, che – ai sensi degli articoli 44 e 45 della direttiva IVA – il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica, mentre il luogo delle prestazioni di servizi resi a persona che non è soggetto passivo (ovvero al consumatore finale) è il luogo dove il prestatore ha la sede della propria attività economica;

considerato che la direttiva 2008/8/CE, al fine di evitare che i prestatori di servizi scelgano di stabilire la propria sede negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, distorcendo così il gettito IVA, modifica la direttiva IVA statuendo il principio generale secondo cui, per tutte le prestazioni di servizi, il luogo di imposizione debba essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo;

rilevato, tuttavia, che per questioni pratiche tale principio generale non risulta applicabile a tutti i casi di prestazione di servizi ai consumatori che non sono soggetti passivi, la direttiva ne limita l'applicazione solo a determinate tipologie di servizi;

considerato, in particolare, che l'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi (ovvero ai consumatori) debbano considerarsi svolti (e pertanto imponibili) nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale;

considerato, inoltre, che la direttiva prevede che, per tali servizi, i prestatori dell'UE e quelli di Paesi terzi devono registrarsi ad un sistema elettronico europeo denominato MOSS (*Mini One Stop Shop*) “mini sportello unico”, valido in tutti i Paesi

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

dell'Unione, suddiviso nel regime speciale per i prestatori non UE e nel regime speciale per i prestatori UE, ai fini della dichiarazione trimestrale IVA e del relativo pagamento dell'imposta allo Stato membro ove si è svolta la prestazione del servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o uno dei servizi elettronici elencati nell'allegato II alla direttiva IVA;

rilevato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo – che si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 – provvedono a modificare e integrare opportunamente le vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il prospetto di cui alla tavola di concordanza allegata allo schema di decreto legislativo, e ad integrare le norme sanzionatorie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

rilevato, in particolare, che: l'articolo 1 modifica le disposizioni in materia di territorialità dell'IVA; gli articoli 2 e 3 introducono nel DPR n. 633 del 1972 i nuovi articoli da *74-quinquies* a *74-octies* che disciplinano il “regime non UE” e il “regime UE” per la registrazione al portale MOSS e le modalità della dichiarazione trimestrale e del versamento dell'IVA; l'articolo 4 reca le disposizioni sui rimborsi e le restituzioni; l'articolo 5 dispone in materia di controlli sulle dichiarazioni IVA; e l'articolo 6, in materia di sanzioni;

rilevato infine che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, l'applicazione del criterio dello “Stato membro di consumo” dovrebbe comportare un incremento di gettito, prudenzialmente non stimato, dal momento che diventano imponibili in Italia operazioni che in precedenza erano escluse per mancanza del requisito di territorialità,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Alessandro Maran